

Comune di Paradiso



REGOLAMENTO
del
CIMITERO

REGOLAMENTO DEL CIMITERO

TITOLO I

Organizzazione

Art. 1 Proprietà

¹Il cimitero, di proprietà del Comune di Paradiso e Lugano, si situa sul fondo mapp. 162 RFD in territorio di Lugano.

²L'utilizzo di quest'ultimo è esteso ai quartieri di Pazzallo e Pambio Noranco nel Comune di Lugano.

³Una specifica convenzione regola i rapporti con la Città di Lugano ed in particolare per quanto attiene al riparto delle spese di gestione e d'investimento.

Art. 2 Amministrazione, sorveglianza e manutenzione

¹L'amministrazione, la sorveglianza e la manutenzione del cimitero sono di competenza del Municipio di Paradiso, tramite i propri Servizi. Il Municipio può far capo a ditte esterne per l'appalto dei lavori di manutenzione, inumazione e esumazione.

²Il Municipio sorveglia affinché siano osservate tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in materia, nonché tutte le misure speciali di urgenza riconosciute necessarie nell'interesse della salute pubblica e del buon ordine.

TITOLO II

Suddivisione e utilizzazione dell'area del cimitero

Art. 3 Suddivisione

¹L'area del cimitero è suddivisa in:

- parte nuova;
- parte vecchia.

Fa stato il piano del cimitero con l'attribuzione delle aree e dei posti depositato presso il Servizio del cimitero.

²Nella **parte nuova (campi F e G)** sono previste unicamente:

- tombe comuni (campo F);
- loculi (campo G).

³Nella **parte vecchia (campi A, B, C, D, E)** sono previste:

- tombe comuni (limitatamente a quelle già esistenti);
- tombe ventennali individuali o multiple;
- tombe a tempo (99 anni) individuali o multiple;
- loculi;
- l'ossario comune.

Art. 4
Occupazione dei posti

I posti per tombe e loculi vengono assegnati secondo le indicazioni del Servizio cimitero.

Art. 5
Loculi

¹Il Municipio mette a disposizione dei loculi destinati a ricevere urne cinerarie e resti.

²La concessione dei loculi è data al momento del decesso o dell'esumazione periodica, dietro pagamento di una tassa.

³I loculi saranno assegnati solo nel senso verticale, seguendo la numerazione progressiva risultante dal piano del cimitero. E' esclusa la scelta del posto.

Art. 6
Ossario

L'ossario comune è costituito da una camera sotterranea nella quale vengono deposte gratuitamente le ossa delle salme senza alcuna distinzione qualunque sia la loro provenienza nonché a seguito dello spurgo di tombe.

Art. 7
Camera mortuaria

¹La Cappella del cimitero è adibita anche a camera mortuaria nella quale possono essere provvisoriamente deposte le salme dietro pagamento della relativa tassa. L'ornamento funebre ed ogni altro intervento in merito al deposito della salma devono essere eseguiti a completo carico degli eredi.

²E' vietata la posa di vasi, fiori o corone sul pavimento della cappella salvo per i funerali e per l'annuale commemorazione dei defunti.

³Il locale annesso ai servizi igienici, resta di riserva in caso di necessità.

Art. 8
Concessioni, durata, scadenza

A) Concessioni:

¹Le concessioni per tombe comuni, ventennali, a tempo o loculi sono rilasciate dopo il decesso.

²Il richiedente, in rappresentanza degli eredi, sottoscrive un apposito modulo sul quale è indicata l'area o il posto oggetto della concessione. Quest'ultima dà diritto alla costruzione di una tomba interrata e alla posa di un monumento o segno funerario secondo quanto previsto dagli art.li 23 e seguenti.

³Il richiedente, salvo avviso contrario degli eredi legittimi, o altro

rappresentante designato, del o dei defunti tumulati nelle aree o nei posti dati in concessione, rappresenta gli stessi verso il Comune per quanto stabilito dal presente Regolamento.

⁴In mancanza di un rappresentante designato, eventuali comunicazioni concernenti le aree o i posti dati in concessione saranno fatte dal Municipio tramite avviso all'albo del cimitero, a quelli della Città di Lugano e/o sul Foglio ufficiale come specificatamente previsto dal presente Regolamento.

B) Durata:

¹Nella parte nuova del cimitero la concessione per **sepulture comuni** (al massimo due salme o una salma e un resto) è gratuita per la durata di 20 anni dall'ultima inumazione e non è rinnovabile.

²Per i **loculi cinerari** la concessione è a pagamento per un periodo di 20 anni rinnovabile una sola volta per ulteriori 20 anni.

³Per il pagamento della relativa tassa l'inizio della durata della concessione decorre dalla data della prima collocazione.

⁴La concessione scade dopo 40 anni se la seconda collocazione avviene durante i primi 20 anni. Se avviene durante i secondi 20 anni la concessione verrà prolungata, a richiesta e contro pagamento della tassa, per ulteriori 20 anni.

⁵Per le **tombe ventennali** individuali o multiple (al massimo 4 salme e 2 resti) la concessione è a pagamento, per un periodo di 20 anni, rinnovabile una sola volta per ulteriori 20 anni.

⁶Per il conteggio della tassa vale la data della prima inumazione come inizio. Il termine della concessione scade dopo 20 anni dall'ultima inumazione.

⁷Per le **tombe a tempo** individuali o multiple la concessione è a pagamento per un periodo di 99 anni a partire dalla prima inumazione. Dietro richiesta e a discrezione del Municipio, ai concessionari possono essere autorizzati, a scadenza della prima concessione, rinnovi per ulteriori periodi di 30 anni. Queste ultime sono concesse secondo disponibilità e unicamente nei campi A e E del piano del cimitero.

C) Scadenza:

¹Per le concessioni giunte a scadenza e non più rinnovate o rinnovabili per le quali il Municipio decide di procedere allo spurgo, viene dato avviso personale al rappresentante degli eredi, un anno prima della scadenza, per lettera raccomandata assegnando un termine per comunicare la destinazione dei resti delle salme nonché dei monumenti, croci, lapidi, cordoni, ed ogni altro ricordo funebre. In mancanza di un rappresentante designato si procede alla pubblicazione di un avviso all'albo del cimitero, a quelli della Città di Lugano e sul Foglio Ufficiale. Le tombe soggette a spurgo saranno inoltre adeguatamente segnalate sul terreno.

²Se entro il termine stabilito al cpv. 1) i monumenti funebri non venissero

rivendicati o asportati, al momento dello spurgo il Municipio procederà al loro allontanamento disponendo come meglio riterrà opportuno e addebitando le spese agli eredi.

³Le ossa rinvenute durante lo spurgo e le urne cinerarie non rivendicate dai parenti, saranno depositate nell'ossario.

Art. 9
Effetto delle concessioni

¹La concessione di loculi e aree non costituisce un diritto di proprietà bensì solo un diritto di superficie limitato nel tempo. Possono essere trasferite a terzi solo con l'autorizzazione del Municipio.

²Tutti i diritti dei concessionari cessano qualora l'area del cimitero dovesse essere ripristinata ad area pubblica o privata, trascorsi 30 anni dall'ultima inumazione.

Art. 10
Revoca

¹E' facoltà del Municipio di rientrare in possesso di qualsiasi area o loculo concessi quando ciò si renda necessario per l'ampliamento o la modifica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico preminente.

²Nel caso di cui al cpv. 1), il Municipio assegna agli eredi un'altra area o loculo, se possibile equivalente a quella primitiva, ed esegue, a sue spese, la traslazione della salma o dei resti, la ricostruzione della tomba o del monumento.

TITOLO III

Inumazioni

Art. 11
Aventi diritto

¹Nel cimitero sono accolte le salme, le ceneri e le ossa di:

- a) persone decedute attinenti o domiciliate a Paradiso qualunque sia il luogo del decesso;
- b) persone decedute, precedentemente attinenti dei Comuni di Pazzallo e Pambio Noranco (fanno stato le risultanze a registro famiglie dei singoli Comuni prima del 05.04.2004) qualunque sia il luogo del decesso;
- c) persone decedute domiciliate nei quartieri di Pazzallo e Pambio Noranco sulla base delle risultanze all'Ufficio controllo abitanti di Lugano, qualunque sia il luogo del decesso;
- d) persone decedute nel territorio del Comune di Paradiso e dei quartieri di Pazzallo e Pambio Noranco (Comune di Lugano) ovunque sia stato in vita il loro domicilio. Fanno eccezione le persone decedute ospiti di istituti di cura e case per anziani;
- e) delle persone né domiciliate, né morte nel Comune di Paradiso e nei quartieri di Pazzallo e Pambio Noranco (Comune di Lugano)

ma fruente della concessione di sepoltura in una tomba individuale, multipla o in loculi nella parte vecchia del cimitero a norma dell'art. 8;

- f) per casi speciali non previsti ai capoversi precedenti, il Municipio decide di volta in volta. In questi casi le tasse sono raddoppiate.

²Nelle tombe ventennali possono essere accolte anche le salme, le ceneri e i resti di persone morte che non sottostanno alle condizioni menzionate in precedenza ma in grado diretto di parentela con un defunto giacente (padre, madre, fratello, sorella e coniugi, figlio o figlia).

³Per le tombe a tempo (99 anni) individuali o multiple, non sono previste condizioni particolari.

Art. 12
Inumazione provvisoria

¹In caso di necessità (ad esempio in attesa della costruzione della tomba) sarà concessa l'inumazione provvisoria per un massimo di sei mesi.

²Le spese di inumazione provvisoria sono a carico dei committenti.

Art. 13
Autorizzazione

¹Nessuna inumazione può essere effettuata senza la preventiva autorizzazione scritta del Servizio cimitero, una copia della quale deve essere in possesso della ditta incaricata dello scavo, in modo da poter essere esibita, se richiesta.

²L'istanza deve essere presentata in forma scritta e firmata dal richiedente; sulla stessa devono essere indicati con precisione il nome ed il cognome del defunto che deve essere inumato e la famiglia a cui deve essere accordata l'autorizzazione.

³Ad ogni richiesta dovrà essere indicato un rappresentante a cui i Servizi comunali possono far capo per tutto quanto si riferisce ai diritti ed agli obblighi derivanti dall'autorizzazione.

Art. 14
Orario

Le inumazioni devono avvenire di giorno, durante l'orario di apertura del cimitero, ma al massimo entro le ore 16.00, da aprile a settembre, e entro le ore 15.00 da ottobre a marzo, escluse le domeniche e i giorni festivi. Casi particolari sono decisi di volta in volta dal Municipio.

Art. 15
Disposizioni per le inumazioni

¹Non si può procedere alla sepoltura delle salme prima che sia trascorso il tempo indicato dal medico nell'attestato di morte ritenuto un minimo di 24 ore dal decesso.

²Le dimensioni delle fosse per le inumazioni in **tombe comuni** vengono così disciplinate:

- a) fosse singole:
- ml 2.10 lunghezza
 - ml 1.00 larghezza
 - ml 1.80 profondità

- b) fosse doppie:
- ml 2.10 lunghezza
 - ml 1.00 larghezza
 - ml 2.40 profondità

³Le dimensioni delle fosse per le inumazioni in **tombe ventennali** vengono così disciplinate:

- a) fosse singole:
- ml 2.10 lunghezza
 - ml 1.00 larghezza
 - ml 1.80 profondità
- b) fosse doppie sovrapposte:
- ml 2.10 lunghezza
 - ml 1.00 larghezza
 - ml 2.40 profondità
- c) fosse doppie parallele:
- ml 2.10 lunghezza
 - ml 2.00 larghezza
 - ml 1.80 profondità
- d) fosse quadruple:
- ml 2.10 lunghezza
 - ml 2.00 larghezza
 - ml 2.40 profondità

⁴Per nuove **tombe a tempo (99 anni)** le dimensioni delle fosse vengono determinate dal Municipio a dipendenza della richiesta e della disponibilità.

⁵Per **loculo** possono essere inserite le ceneri o i resti di due defunti al massimo. Fanno eccezione i loculi esistenti nei campi E, in cui possono essere inserite le ceneri o i resti sino a quattro defunti. Le ceneri destinate ad essere inserite nei loculi devono essere racchiuse in apposite urne di metallo o terracotta, sigillate ermeticamente.

⁶Per le inumazioni devono inoltre essere osservate le seguenti norme:

- le salme devono essere racchiuse obbligatoriamente in casse di legno dolce di spessore non superiore a 3 cm;
- in occasione della posa della prima salma, verrà formato un vano in mattoni di cemento o altro materiale simile con copertura ermetica della salma per consentire la posa della susseguente salma a profondità di ml 1.80;
- per le tombe ventennali e/o a tempo non in fosse ricoperte di terra sono prescritte casse metalliche, munite delle apposite valvole, protette da un cofano in legno duro.

²Le urne cinerarie posate sopra le tombe devono essere in metallo ermeticamente sigillate e fissate in modo da escludere la possibilità di essere asportate.

³Le ceneri possono essere inumate in terra racchiuse in urne, incluse a loro volta in un apposito contenitore, oppure disperse secondo le disposizioni impartite dal Servizio cimitero.

⁴In una tomba possono essere ospitate più urne cinerarie o resti, degli aventi diritto, ma al massimo un'urna o un resto per ogni salma inumata.

Art. 17
Occupazione loculi e
chiusura

Al momento dell'occupazione dei loculi il concessionario provvederà a sue spese, all'apertura e alla chiusura.

Art. 18
Feretro

Un feretro può contenere solo una salma, ad eccezione del caso di madre e neonato morti al momento del parto.

TITOLO IV

Esumazioni e traslazioni di salme

Art. 19
Esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie sono ordinate dal Municipio dopo la scadenza delle concessioni. Le spese sono a carico di quest'ultimo.

Art. 20
Esumazioni straordinarie

¹Le esumazioni straordinarie sono quelle eseguite per necessità di sistemazione o modificazione del cimitero, per ordine dell'Autorità giudiziaria o dietro richiesta motivata della famiglia.

²Nessuna salma potrà essere esumata senza il consenso dell'Autorità competente prima che siano trascorsi 20 anni dall'inumazione.

³L'autorizzazione deve essere chiesta al Dipartimento della sanità e socialità, Ufficio di sanità, dai parenti o dai loro rappresentanti debitamente autorizzati, rispettivamente dal Municipio.

⁴Le esumazioni straordinarie devono essere fatte alla presenza del medico delegato e di un delegato del Municipio.

⁵Tutte le spese relative alle esumazioni straordinarie, escluse quelle derivanti dalla necessità di sistemazione o modificazione del cimitero, sono a carico dei richiedenti.

Art. 21
Posti liberi

Nel caso di esumazione delle salme, i posti divenuti liberi ritornano a disposizione del Municipio senza rimborso della tassa pagata.

Art. 22
Collocazione resti di
esumazioni

¹Le ossa rinvenute in occasione di esumazioni periodiche o straordinarie sono raccolte nell'ossario.

²A richiesta possono essere collocate in loculi o tombe, a spese dei richiedenti.

TITOLO V

Tombe, monumenti e loculi

Art. 23
Autorizzazioni

¹La costruzione di tombe, cordoli provvisori, la posa di monumenti, lapidi, croci e ricordi funebri di qualsiasi natura sono subordinate all'autorizzazione scritta del Municipio, previa presentazione di una domanda corredata dal progetto dettagliato, in due esemplari. Analoga procedura è prevista per ogni successiva modificazione della struttura del monumento.

²L'autorizzazione alla posa di cordoli provvisori potrà venir concessa unicamente trascorsi almeno sette mesi dall'inumazione della salma.

³Una copia dell'autorizzazione scritta rilasciata dal Municipio, deve essere in possesso della ditta che esegue il lavoro in modo da poterla esibire, se richiesta, ai funzionari incaricati del Servizio cimitero.

Art. 24
Monumenti in campi per
sepulture comuni

Nei campi per sepulture comuni possono essere eretti monumenti, croci o altri segni funebri, purché questi non eccedano ml 0.70 di larghezza, ml 1.20 di altezza e ml 2.00 di lunghezza, fermo restando che deve essere rispettata una distanza di ml 0,30 tra monumento e monumento.

Art. 25
Monumenti in tombe
ventennali o a tempo

¹Per le sepulture in tombe ventennali o a tempo (99 anni) possono essere eretti monumenti, croci o altri segni funebri. Le dimensioni vengono stabilite dal Municipio di volta in volta a dipendenza della conformazione della tomba e dell'ubicazione della stessa.

²I monumenti per tombe ventennali o a tempo (99 anni) situate nella parte vecchia del cimitero, possono superare l'altezza di ml 1.20 prevista per le tombe comuni. La definizione dell'altezza, a dipendenza della localizzazione, è di esclusiva competenza del Municipio. Il manufatto non potrà essere in alcun caso più alto, al suo colmo, di quelli ai suoi lati.

³I monumenti addossati al muro di cinta non devono oltrepassare il piano di posa della copertura di granito.

Art. 26
Fondamenta, cordoli

¹Tutte le lapidi, cordoni e monumenti devono poggiare su adeguate

fondamenta. In difetto saranno assestati su ordine del Servizio cimitero, a spese del concessionario.

²I cordoli lungo i viali, per quanto siano compresi nell'area concessa, non possono essere manomessi ma devono restare liberi e visibili.

Art. 27
Loculi

¹La collocazione di urne nei loculi è subordinata all'autorizzazione scritta rilasciata dal Municipio. Una copia deve essere in possesso della ditta che esegue il lavoro in modo da poterla esibire, se richiesta, ai funzionari incaricati del Servizio cimitero.

²A chiusura dei loculi verrà posata una lastra di marmo. Su di essa verrà iscritto, nel carattere e nella disposizione prescritte dal Municipio, il cognome e il nome del defunto o dei defunti, la data di nascita e di morte. Altre iscrizioni sono escluse.

³Sarà permesso applicare sulla lastra un medaglione con fotografia ed un vaso portafiori di tipo, misura e modo autorizzati dal Municipio.

⁴Le relative spese sono a carico del committente, come pure le prestazioni da eseguire per il deposito di resti dopo la prima chiusura del loculo.

Art. 28
Proprietà, obbligo di manutenzione

¹I monumenti, le lapidi, le croci ed ogni altro segno che venissero posti nel cimitero sono di proprietà della famiglia del defunto, cui spetta l'obbligo della manutenzione. Pari obbligo incombe per la manutenzione dell'area occupata.

²Qualora detta manutenzione non fosse sufficientemente curata o gli interessati non ottemperano a tali obblighi, il Municipio vi può supplire a spese degli eredi, o decretare il decadimento della concessione. In entrambi i casi vige la diffida scritta, e per il decadimento della concessione anche la pubblicazione sul Foglio Ufficiale.

³Allorché un monumento o parte di esso, o altro segno funerario vengono a staccarsi, a spostarsi, a cadere o mettano in pericolo la sicurezza delle persone e sia contrario al diritto di altri concessionari o all'esigenza del decoro del cimitero, sarà fatto obbligo agli interessati di eseguire le necessarie riparazioni entro un termine fissato dal Municipio, pena la decadenza della concessione. In tal caso, il Municipio farà rimuovere ed asportare detti monumenti e segni funerari, i quali si intenderanno passati in proprietà del Comune senza obbligo di indennità alcuna.

⁴E' riservata l'azione di risarcimento dei danni contro gli interessati, esclusa comunque ogni e qualsiasi responsabilità del Comune.

⁵I monumenti non possono essere protetti con coperture metalliche o altro.

Art. 29
Rimozione

Alla scadenza della concessione, i monumenti dovranno essere rimossi, secondo quanto previsto all'art. 8 lettera C).

Art. 30
Concessione tombe
abbandonate

¹E' autorizzata la concessione delle tombe che risultassero abbandonate nel periodo di validità della concessione, previa pubblicazione di un avviso sul Foglio Ufficiale, agli albi comunali della Città di Lugano e del cimitero nonché segnalate sul terreno.

²Le tombe dovranno dapprima essere spurgate e i resti dei corpi ivi inumati verranno deposti nell'ossario comune.

³I monumenti funebri, qualora non fossero ritenuti opere di un certo valore culturale, verranno distrutti.

Art. 31
Responsabilità per opere
di scavo e posa monumenti

Durante i lavori di scavo per inumazioni, di costruzione di tombe, di posa di monumenti, di riparazioni, ecc., l'assuntore dovrà osservare le disposizioni del presente Regolamento e sarà responsabile in solido con il concessionario per tutti i difetti o danni che venissero arrecati.

Art. 32
Piantagioni

Sono ammesse le piantagioni di fiori e di arbusti di basso fusto e sempreverdi regolate in modo che non sporgano dal perimetro dello spazio concesso e non superino ml 1.10. In caso contrario, il Servizio cimitero, previo avviso agli interessati, adotterà i provvedimenti opportuni. I fiori dovranno essere collocati in recipienti adatti. Sono proibite le latte ed altri recipienti deteriorabili o inadatti.

TITOLO VI

Ordine e controllo

Art. 33
Competenze

La sorveglianza e la manutenzione del cimitero sono di competenza del Municipio ai sensi dell'art. 2. Ogni e qualsiasi intervento al cimitero deve essere autorizzato dal Municipio.

Art. 34
Registro delle deposizioni

Il Servizio cimitero detiene un registro, eventualmente anche su supporto informatico, di tutte le deposizioni con l'indicazione del nome, cognome, paternità, età e nazionalità del defunto, in conformità dell'autorizzazione rilasciata dal Municipio, unitamente alle caratteristiche delle concessioni rilasciate: tipo tomba, campo, numero progressivo e rispettivamente loculo.

Art. 35
Orario di apertura

L'orario di apertura del cimitero è stabilito dal Municipio.

Art. 36
Posa monumenti,

I monumenti, le lapidi o altri ricordi funerari non possono essere lavorati o

limitazione orari e giorni

incisi all'interno del cimitero. Fanno eccezione le piccole opere di restauro e di finiture che per la loro natura non possono essere eseguite altrove. Questi lavori potranno essere eseguiti soltanto durante le ore diurne. La loro esecuzione è vietata la domenica, nei giorni festivi e durante il periodo che intercorre tra il 25 ottobre ed il 5 novembre inclusi.

**Art. 37
Divieti di ingresso,
commerci**

L'accesso al cimitero è vietato agli animali, come pure a qualsiasi mezzo a motore senza relativa autorizzazione. E' pure vietato depositare e vendere oggetti funebri, piantine e fiori, esporre insegne e avvisi pubblicitari senza autorizzazione del Municipio.

**Art. 38
Rifiuti**

Tutti i rifiuti provenienti dalla sostituzione dei fiori, dalla pulizia delle tombe e dei viali e dalla manutenzione delle tombe stesse da parte dei privati, devono essere raccolti negli appositi contenitori secondo le separazioni imposte tra i rifiuti vegetali e solidi. Gli annaffiatoi devono essere riposti accanto alle fontane esistenti o nel luogo espressamente indicato.

**Art. 39
Danni, sfregi e furti**

L'autore di danni, sfregi e furti al cimitero sarà punito con una multa fino a fr. 10'000.--, secondo quanto prestabilito dall'art. 145 LOC, riservata l'azione civile e penale. Il Municipio non assume comunque responsabilità di sorta per danni e furti causati da eventi naturali o da terzi, a monumenti o a ricordi funebri.

TITOLO VII

Tariffe

**Art. 40
Tariffe**

Le tariffe sono fissate dal Municipio annualmente in via di ordinanza entro i seguenti limiti:

A. POSTI TEMPORANEI

1. Inumazioni in tombe comuni

Tassa: esente

2. Inumazioni in tombe a ventennio

Tassa di concessione: al m² da fr. 300.-- a fr. 600.--

Tassa di sovrapposizione: da fr. 100.-- a fr. 200.--

| | | | |
|--|-------------------|---------------|--------------|
| Rinnovo: | al m ² | da fr. 200.-- | a fr. 400.-- |
| Tassa per ogni urna cineraria, cassetta o resti in più nelle tombe: | | da fr. 100.-- | a fr. 200.-- |

B. POSTI A TEMPO (99 anni)

| | | | |
|--|-------------------|-----------------|----------------|
| Tassa di concessione: | al m ² | da fr. 1'100.-- | a fr. 2'200.-- |
| Tassa di sovrapposizione: | | da fr. 250.-- | a fr. 500.-- |
| Rinnovo: | al m ² | da fr. 300.-- | a fr. 600.-- |
| Tassa per ogni urna cineraria o resti in più nelle tombe: | | da fr. 250.-- | a fr. 500.-- |
| Assegnazione tomba abbandonata: | al m ² | da fr. 1'100.-- | a fr. 2'200.-- |

C. TARIFFE PER I LOCULI CINERARI

| | | | |
|----------------------------------|--|---------------|----------------|
| Tassa di concessione per loculo: | | da fr. 800.-- | a fr. 1'600.-- |
| Rinnovo nei primi 20 anni | | da fr. 300.-- | a fr. 600.-- |
| Rinnovo dopo i primi 20 anni | | da fr. 300.-- | a fr. 600.-- |

D. TASSE DIVERSE

Tasse per inumazioni: secondo tariffario per opere di affossatore

Tassa per esumazioni: secondo tariffario per opere di affossatore

Tassa d'inumazione provvisoria: da fr. 50.-- a fr. 100.--

Tassa per deposito salma nella camera mortuaria, per il primo giorno: da fr. 50.-- a fr. 100.--

per ogni giorno in più: da fr. 10.-- a fr. 20.--

per salme fuori dal Comune di Paradiso e dai quartieri di Pazzallo

e Pambio Noranco (Comune di Lugano): tassa doppia

Tassa di cancelleria per approvazione progetti di monumenti o tombe: da fr. 50.-- a fr. 100.--

Supplemento per intervento notturno: da fr. 30.-- a fr. 60.--

Tassa per interventi dei funzionari del Servizio cimitero o altro: paga oraria + indennità fuori orario e festivi

Art. 41 Fatturazione

¹La fatturazione avviene al momento della concessione.

²Le fatture devono essere pagate entro 30 giorni dall'emissione.

³Eventuali reclami sulla fatturazione o altro, devono essere notificati al Municipio entro 30 giorni dalla data d'intimazione.

⁴La notifica della tassa applicata costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF.

⁵Eventuali reclami o ricorsi non sospendono l'obbligo del pagamento.

TITOLO VIII

Disposizioni finali e transitorie

Art. 42
Disposizioni abrogative

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento vengono abrogate tutte le precedenti disposizioni emanate dal Consorzio cimitero dei tre Comuni di Pazzallo, Pambio Noranco e Paradiso, in materia di polizia mortuaria.

Art. 43
Diritto sussidiario

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento fanno stato le disposizioni della vigente Legge sanitaria del 18 aprile 1989 e di tutti i Regolamenti e Leggi cantonali in materia.

Art. 44
Penalità

Le infrazioni al presente Regolamento sono punite con la multa fino a fr. 10'000.-- secondo quanto previsto dagli art.li 145 e segg. LOC, riservata l'azione civile o penale.

Art. 45
Concessioni in atto

Le concessioni in atto mantengono la loro validità fino alla scadenza. I rinnovi saranno concessi alle condizioni previste dal presente Regolamento.

Art. 46
Ricorsi

Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato secondo i disposti di legge in materia.

Art. 47
Entrata in vigore

Il presente Regolamento, le tariffe e il piano del cimitero con l'attribuzione delle aree e dei posti entrano in vigore con il 1° giugno 2007 dopo l'approvazione da parte del Consiglio comunale, previa consultazione del Municipio della Città di Lugano e riservata la ratifica del Dipartimento Istituzioni e per delega della Sezione Enti locali.

Per il Consiglio Comunale:

Il Presidente:
On. Paolo Laurenti

Il Segretario:
Waldo Pfund

Approvazioni

Approvato dal Municipio con RM 165 del 12.02.2007
Ratificato dal Municipio di Lugano con RM del 07.03.2007
Approvato dalla Sezione sanitaria con decisione del 06.03.2007
Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 07.05.2007
Pubblicato agli albi comunali per il periodo dal 10.05.2007 al 11.06.2007
Approvato dalla Sezione Enti locali con risoluzione no. 183 RE 9804 del 21.08.2007

INDICE

| Articolo | Descrizione | Pagina/e |
|-----------------|----------------------------------|-----------------|
| | | |
| | TITOLO I – Organizzazione | |

| | | |
|--|--|-------|
| 1 | Proprietà | 2 |
| 2 | Amministrazione, sorveglianza e manutenzione | 2 |
| TITOLO II – Suddivisione e utilizzazione dell’area del cimitero | | |
| 3 | Suddivisione | 2-3 |
| 4 | Occupazione dei posti | 3 |
| 5 | Loculi | 3 |
| 6 | Ossario | 3 |
| 7 | Camera mortuaria | 3 |
| 8 | Concessioni, durata, scadenza | 3-4-5 |
| 9 | Effetto delle concessioni | 5 |
| 10 | Revoca | 5 |
| TITOLO III - Inumazioni | | |
| 11 | Aventi diritto | 5-6 |
| 12 | Inumazione provvisoria | 6 |
| 13 | Autorizzazione | 6 |
| 14 | Orario | 6 |
| 15 | Disposizioni per le inumazioni | 6-7 |
| 16 | Urne cinerarie e resti | 8 |
| 17 | Occupazione loculi e chiusura | 8 |
| 18 | Feretro | 8 |
| TITOLO IV – Esumazioni e traslazioni di salme | | |
| 19 | Esumazioni ordinarie | 8 |
| 20 | Esumazioni straordinarie | 8 |
| 21 | Posti liberi | 9 |
| 22 | Collocazione resti di esumazioni | 9 |
| TITOLO V – Tombe, monumenti e loculi | | |
| 23 | Autorizzazioni | 9 |
| 24 | Monumenti in campi per sepolture comuni | 9 |
| 25 | Monumenti in tombe ventennali o a tempo | 9-10 |
| 26 | Fondamenta, cordoli | 10 |
| 27 | Loculi | 10 |
| 28 | Proprietà, obbligo di manutenzione | 10 |
| 29 | Rimozione | 11 |
| 30 | Concessione tombe abbandonate | 11 |
| 31 | Responsabilità per opere di scavo e posa monumenti | 11 |
| 32 | Piantagioni | 11 |
| TITOLO VI – Ordine e controllo | | |

| | | |
|----|--|-------|
| 33 | Competenze | 11 |
| 34 | Registro delle deposizioni | 11 |
| 35 | Orario di apertura | 12 |
| 36 | Posa monumenti, limitazione orari e giorni | 12 |
| 37 | Divieti di ingresso, commerci | 12 |
| 38 | Rifiuti | 12 |
| 39 | Danni, sfregi e furti | 12 |
| | | |
| | TITOLO VII - Tariffe | |
| | | |
| 40 | Tariffe | 12-13 |
| | | |
| | TITOLO VIII – Disposizioni finali e transitorie | |
| | | |
| 41 | Fatturazione | 14 |
| 42 | Disposizioni abrogative | 14 |
| 43 | Diritto sussidiario | 14 |
| 44 | Penalità | 14 |
| 45 | Concessioni in atto | 14 |
| 46 | Ricorsi | 14 |
| 47 | Entrata in vigore | 14 |
| | Approvazioni finali | 15 |